

## VOTO N. 22 del 21/07/1976

ADUNANZA DEL 21 LUGLIO 1976

**OGGETTO: Funivie monofune ad attacchi fissi ed a collegamento temporaneo. Altezza massima dei veicoli dal suolo.**

### LA COMMISSIONE

VISTA la ministeriale n. 1570(66)71.32 dell'8 luglio 1976, con la quale la Direzione Generale M.C.T.C. ha richiesto il parere su una proposta di modifica alle norme relative all'altezza massima dei veicoli dal suolo per le funivie monofune ad attacchi fissi e per quelle a collegamento temporaneo;

VISTE le lettere della FENIT in data 23 aprile ed 8 giugno 1976 in merito all'argomento;

UDITO il relatore Marasca;

### PREMESSO

- che nelle attuali Prescrizioni Tecniche Speciali l'altezza massima dei veicoli dal suolo per gli impianti seggioviari ad attacchi fissi destinati al trasporto di viaggiatori ordinari è stata fissata prevedendo un valore massimo normale di m 8 ed eccezionale di m 10; per gli impianti sempre seggioviari destinati al trasporto di soli viaggiatori con gli sci ai piedi, fermo restando il valore suddetto dell'altezza massima normale, quella eccezionale è invece prevista pari a 15 m; per gli impianti a cabinette le altezze massime, normali ed eccezionali, sono poi rispettivamente di 15 e 25 m; che comunque per tutti i predetti tipi di impianti monofune lo sviluppo complessivo dei tratti nei quali l'altezza massima dei veicoli dal suolo può raggiungere il limite, considerato come eccezionale, è stato determinato fissando in 10 il numero massimo dei veicoli carichi che può complessivamente trovarsi, sui due rami, nei tratti in questione;

— che i predetti valori delle altezze massime dei veicoli dal suolo sono stati fissati non tanto per regioni riguardanti direttamente la sicurezza nella ipotesi di eventuali cadute di viaggiatori dai veicoli, contro il verificarsi delle quali vengano adottati idonei sistemi di chiusura dei veicoli stessi, quanto in relazione ai normali mezzi disponibili per l'effettuazione delle operazioni di soccorso in linea;

- che le Raccomandazioni Internazionali ECE già prevedevano la possibilità di ammettere altezze massime dei veicoli dal suolo più elevate di quelle fissate dalla normativa italiana e che a tali Raccomandazioni risulta si siano adeguate da tempo le altre Nazioni dell'arco alpino.

## CONSIDERATO

— che il Comitato Trasporti Interni della Commissione Economica per l'Europa nel trasmettere al Ministero dei Trasporti il nuovo testo delle predette Raccomandazioni internazionali per gli impianti di trasporto a fune in servizio pubblico, (risoluzione n. 208 terza revisione) adottato nella 35a sessione del 4 febbraio 1976, ha raccomandato di rendere conformi al testo stesso le regolamentazioni in vigore;

— che per quanto sopra promesso non si ritiene sussistano ostacoli ed anzi si giudica opportuno l'adeguamento anche delle norme italiane riguardanti l'oggetto a quelle già applicate in sede internazionale, mantenendo fermo il principio che l'altezza massima dei veicoli dal suolo deve essere condizionata essenzialmente dalle possibilità del salvataggio e dalla natura dei veicoli;

— che si ritiene necessario unificare le norme riguardanti le altezze massime dei veicoli dal suolo delle funivie monofune ad attacchi fissi e di quelle a collegamento temporaneo;

— che per quanto concerne in particolare le norme riguardanti i dispositivi di soccorso, si giudicano le stesse già rispondenti in generale ai principi fissati in sede internazionale;

— che peraltro nella documentazione di progetto occorrerà venga presentata una specifica relazione riguardante l'organizzazione del soccorso.

## TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO E' DEL PARERE

— che le norme riguardanti l'altezza massima dei veicoli dal suolo nelle funivie monofuni ad attacchi fissi ed a collegamento temporaneo possano essere adeguate a quelle contenute nelle Raccomandazioni Internazionali ECE: modificando come segue sia il paragrafo g) "altezza massima dal suolo" del Capo 3 delle Prescrizioni Tecniche Speciali per le funivie monofuni a moto unidirezionale continuo e collegamento permanente dei veicoli approvate con DM 16.6.1964 n. 1541 nel testo integrato dall'art. 5 DM 11.3.1972 n. 1242, sia il paragrafo g) "altezza massima dal suolo" del Capo 3 delle Prescrizioni Tecniche Speciali per le funivie monofune con movimento unidirezionale continuo e collegamento automatico dei veicoli approvato con DM 7.7.1960 n. 1235:

“Il punto più basso del contorno di ciascun veicolo, considerato occupato dai viaggiatori, ad impianto fermo e nelle ipotesi di carico della linea più sfavorevoli, deve trovarsi ad una altezza dal terreno considerato non innevato, non superiore a:

1 — per veicoli aperti:

a) seggiole:

— se il salvataggio è effettuato con scale

6 m

— se gli agenti addetti al soccorso raggiungono  
i veicoli partendo direttamente da terra o da

- sostegno a monte della campata interessata ed il salvataggio è effettuato mediante discesa verticale dei viaggiatori 10 m
- il predetto valore di 10 m, per brevissimo tratto sempreché ne risulti un sensibile miglioramento del profilo della linea oppure qualora la fascia di terreno sottostante l'impianto nelle campate interessate è raggiungibile in ogni punto - sia in estate che in inverno - da idonei mezzi meccanici disponibili presso l'impianto, può essere elevato a 15 m
- b) cabinette aperte:
- medesimi valori fissati per le seggiole ed inoltre
- il valore di 15 m, qualora gli agenti addetti al soccorso possano raggiungere i veicoli, partendo dal sostegno a monte della campata interessata munito di attrezzatura permanente, può essere elevato a 25 m

2 — per veicoli chiusi:

- i medesimi valori fissati per le cabinette aperte, mentre l'altezza di 25 m può essere aumentata a 45 m, per brevissimo tratto, quando ne risulti un sensibile miglioramento del profilo della linea e purché sia previsto il salvataggio lungo la fune nella campata interessata”.

— aggiungendo il seguente comma al paragrafo h) "Dispositivi di soccorso" del Capo 3 delle Prescrizioni Tecniche Speciali per le funivie monofuni a moto unidirezionale continuo e collegamento permanente dei veicoli approvate con DM 16.6.1964 n. 1541 nel testo integrato dall'art. 6 DM 11.3.1972 n. 1242:

“Il progetto delle eventuali attrezzature sulle testate dei sostegni e quello dei dispositivi di salvataggio, unitamente al programma operativo con riferimento al numero delle squadre, alla loro composizione, alla disponibilità delle attrezzature e degli eventuali mezzi meccanici, al tratto di linea assegnato a ciascuna squadra, alle modalità ed ai tempi di intervento, deve fare parte integrante della documentazione di progetto dell'impianto”.

— sostituendo il paragrafo h) “Dispositivi di soccorso” del Capo 3 delle Prescrizioni Tecniche Speciali per le funivie monofuni con movimento unidirezionale continuo e collegamento automatico dei veicoli con il nuovo testo del corrispondente paragrafo h) “Dispositivi di soccorso” delle Prescrizioni Tecniche Speciali per le funivie monofuni a moto

unidirezionale continuo e collegamento permanente dei veicoli quale risulta in base alle modifiche sopra proposte.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE